

STATUTO Associazione "Marcello de Cecco"

Titolo I — Denominazione, sede e oggetto sociale

Art. 1 – È costituita l'associazione di promozione sociale non riconosciuta di nome "Marcello de Cecco" con sede presso il Palazzo Municipale, ex Casa di Conversazione, Piazza Plebiscito n. 61. La sede potrà essere spostata con delibera del Consiglio Direttivo sempre nell'ambito dello stesso comune.

Art. 2 – L'Associazione non ha finalità di lucro, né carattere politico. Cura la raccolta degli scritti del prof. Marcello de Cecco e persegue la promozione degli studi e delle ricerche scientifiche in materia di economia e finanza nella sua visione scientifica, che partiva da una prospettiva storica, con l'obiettivo di continuarne l'opera di promozione e diffusione della conoscenza come fattore di crescita civile.

L'Associazione potrà associarsi ad enti ed associazioni di carattere nazionale.

L'Associazione non ha limiti temporali di durata: potrà sciogliersi per i motivi previsti dal successivo art. 19.

Titolo II — Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 3 – Il Patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative periodiche versate dai soci in un'unica soluzione entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
- b) ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Tutte le quote associative, annuali o pluriennali, non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.







È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione deve obbligatoriamente essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 4 – L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo che resterà depositato per almeno 15 giorni nella sede sociale dove ognuno potrà prenderne visione. Entro i 30 giorni successivi verrà predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Titolo III — Soci

Art. 5 – Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che condividono e approvano il presente statuto, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. I soci si distinguono:

- a) soci fondatori: le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche che partecipano alla costituzione dell'associazione, intervenendo in assemblea di persona o in collegamento audiovisivo;
- b) soci ordinari: sono le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche che facciano richiesta di ammissione all'associazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

La qualifica di socio si assume a seguito dell'accettazione della domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, a condizione che entro i successivi 15 giorni venga effettuato il versamento della quota associativa. Il Consiglio direttivo decide insindacabilmente sulle domande di ammissione.

Art. 6 – L'ammissione comporta l'incondizionato rispetto di tutte le norme del presente statuto e delle sue eventuali modifiche, nonché l'obbligo del versamento della quota sociale. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 7 – La qualità di socio si perde in caso di:

- a) dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della fine dell'anno sociale al consiglio direttivo;
- delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, in seguito a fatti imputabili al socio in caso di particolari inadempienze e comportamenti scorretti inerenti allo scopo sociale, sia nei confronti dell'associazione che dei suoi organi o singoli soci;
- c) ritardato pagamento della quota sociale per oltre tre mesi.

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il consiglio Direttivo procederà entro il mese di aprile di ogni anno alla revisione della lista dei soci.







Titolo IV — Amministrazione e rappresentanza

Art.8 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni e rieleggibili.

In caso di dimissioni di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Non sono ammesse nomine a titolo onorario.

Art. 9 – Il consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il vice-presidente e il segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio. A essi spetterà soltanto il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e debitamente documentate.

Art. 10 – Il consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all'ammontare della quota sociale. Si riunisce altresì quando il Presidente lo ritenga necessario o opportuno, e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La convocazione del consiglio deve avvenire, per posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Sono valide le riunioni del consiglio fatte anche senza convocazione, purché siano presenti tutti i membri dello stesso e purché tutti i consiglieri dichiarino di ritenersi sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il consiglio è presidente dal Presidente e in sua assenza dal Vice-presidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio è redatto apposito verbale sul relativo libro; il verbale verrà sottoscritto dal presidente e controfirmato dal segretario.

Art. 11 – Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni. Esso procede alla nomina dei dipendenti e/o collaboratori, e compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 12 – Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-presidente, rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio. Nei casi di urgenza e di assoluta necessità può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.







Titolo V — Assemblee

Art. 13 – L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio, nella persona del Presidente, almeno una volta l'anno, mediante comunicazione in forma telematica, contenente l'ordine del giorno, inviata a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. A norma dell'art. 20 del c.c., l'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, ma sempre in Italia.

Art. 14 – L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, entro il 30 aprile di ogni anno sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sull'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza della maggioranza dei soci e il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 15 – Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote annuali di associazione. Ogni socio ha un voto in assemblea, secondo il disposto di cui all'art. 2532, secondo comma, c.c. Non sono ammesse deleghe.

Art. 16 – L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal vicepresidente. In mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il presidente.

Il presidente nomina un segretario nonché due scrutatori in occasione delle elezioni del consiglio direttivo. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

Delle riunioni in assemblea si redigerà apposito verbale sul relativo libro; verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, anche ai non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art. 17 – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 c.c.

Titolo VI — Collegio dei Revisori

Art. 18 – La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio dei revisori, costituito da tre membri, eletti dall'assemblea dei soci e che durano in carica un triennio. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.



→<u>amdec.it</u> →info@amdec.it



Titolo VII — Scioglimento

Art. 19 – Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi dell'art. 21 c.c.. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VIII — Controversie

Art. 20 – Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci, e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno su questioni relative a diritti disponibili ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Titolo IX — Rinvio

Art. 21 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.